

c) la cessazione di tale pratica consuetudinaria può avvenire, diversamente da quanto si verifica nei confronti degli usi civici, per volontà espressa dal proprietario del fondo, con le modalità che verranno *infra* esaminate;

d) tale cessazione può anche essere richiesta dalle collettività comunali o subcomunali, che sono titolari di un uso civico di fungatico, al fine di eliminare ogni turbativa, che si sia verificata a loro nocumento.

8. Occorre, pertanto, esaminare il modo di cessazione delle varie figure di uso di fungatico, che sono state *supra* individuate. A tale riguardo, ritengo possibile considerare, in forma congiunta, le due ipotesi di usi civici di fungatico, mentre la terza fattispecie dovrà essere, anche a questi effetti, autonomamente distinta.

In definitiva, si hanno due forme di cessazione dell'uso in parola, che partitamente formeranno oggetto delle seguenti argomentazioni:

a) gli usi civici di fungatico, che derivano da titolo ovvero da consuetudine, possono essere fatti cessare, « allorquando essi diventino incompatibili con la migliore destinazione data al fondo dal proprietario ». Nel primo caso si procederà alla loro liquidazione, a norma della legge fondamentale; nel secondo, invece, non si opera alcuna conversione dell'uso civico in una somma di denaro.

La migliore destinazione del fondo è una condizione oggettiva, richiesta al fine di procedere alla eliminazione dell'uso civico: condizione la cui sussistenza può essere verificata mediante un accertamento tecnico, il quale s'ispirerà evidentemente a canoni propri di altre discipline metagiuridiche.

Tale presupposto garantisce, da un lato, il proprietario del fondo, consentendo l'incremento della produttività del medesimo; dall'altro, si tutelano anche i soggetti titolari dell'uso civico, i quali ne continueranno l'esercizio, finchè tale condizione oggettiva si è praticamente verificata.

Si pone, a tale proposito, il problema relativo al procedimento mediante il quale si giunge alla cessazione dell'uso in parola.

In relazione all'uso civico di fungatico, fondato su titolo, non potrebbe sorgere dissenso veruno, dato il chiaro disposto normativo contenuto nell'art. 9 del citato regolamento: infatti, si instaura, generalmente su istanza del proprietario interessato, dinanzi al Commissario degli usi civici, competente per territorio, un procedimento tendente alla liquidazione dell'uso in oggetto. Il Commissario, direttamente ovvero coadiuvato da un perito ufficiale, procederà in contraddittorio con le parti, anche mediante sopralluoghi, all'accertamento delle due condizioni richieste:

a) la migliore destinazione data al fondo dal proprietario di questo;

b) l'incompatibilità di tale destinazione con la continuazione dell'esercizio dell'uso di fungatico da parte degli utenti.